

CARLO BRIZIO

LA CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 1949

Per il miglioramento delle condizioni dei feriti e malati
delle Forze Armate in campagna

La Convenzione in oggetto è una promanazione di quella del 1864 che andava a gettare le basi del diritto di Ginevra o diritto umanitario che sino al 1977, ovvero sino alla firma dei due Protocolli Aggiuntivi la dottrina separava dal diritto bellico o diritto dell'AIA (1). Questa distinzione era basata sul fatto che il diritto umanitario regolava i rapporti tra il contendente e colui che per varie ragioni decadeva da tale qualifica, oppure tra il contendente ed il civile sottoposto all'imperio della nazione occupante (civile in territorio occupato) (2).

Nel diritto bellico venivano contemplate le norme regolatrici, i rapporti tra i contendenti in quanto tali. Questi due elementi del diritto internazionale, venivano ad essere due cose ben distinte, in quanto regolavano due distinti soggetti giuridici con diverse prerogative. Il diritto umanitario per quanto precedentemente detto, si poneva in essere dove finiva il diritto bellico. Il caso tipico è rappresentato dai prigionieri di guerra il cui trattamento è regolamentato dal diritto umanitario (3) e non da quello bellico se non in modo limitato (4), che invece contemplava le modalità di resa. Con la firma dei due Protocolli Aggiunti il Verri afferma che una distinzione tra i due diritti non è più possibile. Non pochi specialisti, però, continuano a mantenere la distinzione tradizionale fra il diritto dell'AIA e quelli di Ginevra, pur riconoscendo che i titoli III e IV

(1) VERRI PIETRO, *I Protocolli Aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949*, Roma, Tipografia della Scuola Ufficiali Carabinieri, 1978, pagg. 8-9.

(2) Convenzione di Ginevra per la protezione delle persone civili in tempo di guerra del 12 agosto 1949 e II Protocollo Aggiuntivo del 1977.

(3) Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri del 12 agosto 1949.

(4) Convenzione dell'AIA concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre.

del I Protocollo Aggiuntivo appartengono al diritto dell'AIA (5). Mentre l'altra parte della dottrina individua con il termine diritto bellico la mera condotta tecnica delle operazioni militari (6).

Abbiamo parlato di diritto umanitario in quanto la Convenzione di Ginevra del 1864 veniva stipulata « per migliorare le sorti dei militari feriti sui campi di battaglia ».

A tale Convenzione si era arrivati grazie all'iniziativa di Henry Dunant, che, testimone diretto delle sofferenze patite dai feriti della battaglia di Solferino (7), a causa dell'inefficienza dei servizi sanitari degli eserciti che presero parte allo scontro, era giunto alla conclusione che solo delle associazioni create allo scopo di prestare soccorso, senza discriminazioni di sorta, ai feriti, potessero risparmiare loro delle inutili sofferenze. A questo scopo riunisce altri quattro cittadini elvetici, l'avvocato Moynier, i medici Appia e Maunoir e generale Dufour.

I cinque stileranno una bozza di Convenzione nella quale andranno a sancire i principi generali da adottare per lenire le sofferenze dei militari feriti, a questo scopo tutte le persone incaricate della loro cura, materiale e spirituale, come i luoghi di ricovero verranno riconosciuti neutrali (8). La Convenzione composta da 10 articoli venne sottoscritta a Ginevra il 22 agosto 1864 da 12 Stati.

Sempre con l'intento di risparmiare delle sofferenze, ovvero di umanizzare la guerra, altre Convenzioni saranno stipulate nel 1906, 1929 e nel 1949; quella che andiamo ad analizzare, è tuttora vigente, anche se integrata dal Protocollo Aggiuntivo del 1977.

La prima Convenzione di Ginevra, ovvero la Convenzione per il « Miglioramento delle condizioni dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna » è suddivisa in IX capitoli e 64 articoli. Andiamo a constatare che le Alti Parti contraenti si impegnano al rispetto, secondo il principio 'pacta sunt servanda', ed a far rispettare le norme contenute nel testo, questo lo possiamo ricondurre al fatto che, come tutti certamente sappiamo, le Convenzioni del 1929 non furono applicate proprio alla lettera e certamente risultarono vio-

(5) VERRI PIETRO, *op. cit.*, pagg. 8-9.

(6) VERRI PIETRO, *op. cit.*, pagg. 4-5.

(7) DUNANT raccoglierà in un libro le proprie esperienze vissute subito dopo la battaglia che intitolerà « *Un ricordo di Solferino* ».

(8) Articoli 1 e 2 della Convenzione di Ginevra del 1864.

late più di una volta. È desumibile che, in virtù di quanto detto precedentemente una Parte contraente, estranea al conflitto, possa richiedere il rispetto degli accordi, onde venisse a conoscenza di eventuali violazioni, per cui potrà porre in essere quei provvedimenti che ritenga idonei qualora continuassero le stesse. Certamente questo comportamento non dovrà essere interpretato come un'ingerenza nel conflitto.

Resta inteso che se un conflitto sorgesse tra una Parte contraente e una Potenza non firmataria, se quest'ultima ne applicasse le disposizioni, la Parte contraente ne rimarrebbe vincolata (9). Non esiste, invece, nessun presupposto per cui un Paese terzo alla convenzione debba impegnarsi al rispetto di impegni mai sottoscritti.

Si è voluto fare in modo che la normativa venisse applicata, ovviamente in caso di guerra dichiarata, ovvero seguendo tutto l'iter che il diritto internazionale prevede (10), oppure durante un qualsiasi altro caso di conflitto armato, come recentemente avvenuto per l'occupazione di Grenada prima e di Panama City dopo (11), da parte degli Stati Uniti; in questo caso, non vi fu nessuna dichiarazione di guerra, però era altresì chiaro che vi fosse in atto un conflitto armato. Praticamente la convenzione deve essere applicata dove vi sia in atto un conflitto armato, a prescindere o meno dall'esistenza dello stato di guerra, intesa giuridicamente.

Altresì la Convenzione deve essere applicata anche in caso di occupazione parziale o totale di territorio nazionale, anche se questa non incontrasse resistenza alcuna.

Viene contemplato anche il caso di conflitto interno, nel quale le parti in causa si dovranno attenere ad un determinato comportamento, ammettendo di compiere una serie di atti che risultano vietati.

Dovranno proteggere tutte quelle persone che non prendono

(9) La Legge di guerra italiana, approvata con R.D. 8 luglio 1938 n. 1415 e successive modifiche, prevede al Titolo II capo VI, sezione I, articolo 91, le condizioni per la applicazione in condizioni di reciprocità delle Convenzioni.

(10) Per la dichiarazione di guerra 3^a Convenzione dell'AIA, 18 ottobre 1907, circa l'apertura delle ostilità.

(11) Altri casi verificatisi sono la battaglia navale di Navarrino (1827), occupazione di Vera Cruz da parte americana nel 1914 e l'occupazione di Corfù da parte italiana nel 1923. I casi citati nella nota sono trattati da: VERRI PIETRO, cenni sul diritto internazionale Umanitario nei conflitti armati, Velletri, Centro Tipografico del comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, 1938, pag. 23.

più parte alle ostilità per vari motivi, per malattia, ferita o qualsiasi altra causa, senza distinzione alcuna, mentre i feriti e i malati verranno raccolti e curati. Per conflitto interno possiamo intendere il caso tipico della guerra civile, oppure una guerra di Liberazione, comunque uno scontro armato che non presenti carattere internazionale, in qualunque caso ove vi sia un'opposizione militare al potere, la presente Convenzione dovrà essere rispettata. Altresì lo stesso C.I.C.R. potrà offrire i suoi servizi alle parti in causa, perciò, oltre ai compiti umanitari, che gli competono istituzionalmente, si lascia intravedere la possibilità che possa anche essere un mediatore tra le parti, qualora decidessero di trattare.

Come si è potuto constatare si è cercato di dare la più ampia applicabilità, nel contempo si è cercato di evitare che la convenzione potesse essere disattesa o per una lacuna oppure per una interpretazione troppo restrittiva.

L'articolo 4 dà per scontato il principio prima esposto per cui una Potenza terza non possa essere chiamata al rispetto di precetti mai sottoscritti, le disposizioni previste nell'articolo vengono riferite alle Potenze neutrali facenti parte la Convenzione.

Si è provveduto, anche, al fatto che nessun accordo a posteriori possa far perdere anche uno solo dei diritti sanciti, ulteriori accordi successivi non potranno ridurre i diritti garantiti dal Testo. Solo trattati nei quali siano contenute misure più favorevoli saranno validi.

È stato posto anche un limite di tempo per cui la Convenzione dovrà essere applicata al singolo in potere della parte avversa, ovvero sino al momento del suo rimpatrio. In questo caso si è voluto specificare il rimpatrio definitivo e non il rientro alle proprie linee, in modo tale da allontanare il più possibile dal teatro di operazioni tutte le persone predette, fermo restando che la loro immunità sarà garantita sino a quel momento dalla potenza detentricice.

Il fatto che il principio 'pacta sunt servanda' non venga sempre rispettato è facilmente riscontrabile in quanto si è voluto introdurre la figura della Potenza protettrice, la quale avrà il compito di curare gli interessi di una delle parti in conflitto. La funzione loro spettante potrà essere espletata da proprio personale diplomatico o di altre Potenze neutrali, questi delegati avranno bisogno del gradimento della Potenza presso la quale andranno a svolgere la loro missione. È evidente che i delegati che non godono dello status di diplo-

matico oltre alle facilitazioni che devono essere loro riservate non avranno nessun altro privilegio. Come per gli eventuali delegati del C.I.C.R., i quali sostituiranno i delegati della Potenza Protettrice qualora se per un qualsiasi motivo non vi fosse nessun Paese che vi volesse assumere il gravoso compito di rappresentare gli interessi di una parte in conflitto. Per queste ragioni si suppone che se alla figura di delegato fosse assommata quella di diplomatico, egli certamente potrebbe svolgere meglio la sua missione in quanto coperto dalle garanzie previste dal diritto internazionale (12). Nel testo non viene specificato se una Potenza non firmataria possa essere chiamata al ruolo di Potenza precettrice, per cui si desume che anche uno Stato terzo possa essere chiamato a tale ruolo, ferma restando la sua neutralità o non belligeranza.

Viene ribadito il principio secondo il quale anche nel caso di conflitto internazionale i feriti e malati debbano essere curati e protetti senza nessuna distinzione, viene per altro introdotta la figura femminile, per cui è implicitamente ammesso che le donne possano avere un ruolo diretto nei conflitti armati al pari degli uomini.

Si è voluto altresì elencare le categorie alle quali la Convenzione viene estesa, praticamente vengono chiamate in causa tutte quelle formazioni che possono prendere parte ad un conflitto, per cui sono stati inseriti gli appartenenti alle forze di liberazione e i membri delle forze armate regolari che dipendono da un governo o da una autorità anche se non riconosciuti dalla Potenza detentrici (13).

Nei casi sopra elencati si può parlare di forze armate dipendenti da un Governo in esilio, come avvenne per la Polonia, la quale durante il secondo conflitto mondiale aveva un Governo ospite di quello del Regno Unito, oppure per le formazioni francesi che combattevano agli ordini del generale De Gaulle. Per altri

(12) Il gradimento sarà necessario anche per il Capo Missione, in quanto il nuovo incarico che andrà a ricoprire sarà diverso da quello che già esercita.

(13) Il fatto che la presente Convenzione debba essere applicata nei confronti di forze armate regolari che dipendono da un governo o da un'autorità non riconosciuti dalla Potenza detentrici è facilmente spiegabile con il fatto che una Parte contraente che fosse intenzionata a non rispettare la presente Convenzione precedentemente potrebbe rompere i rapporti diplomatici, ovvero disconoscere quel Governo, successivamente aprire le ostilità.

gruppi armati, come i mercenari, non essendo previsti, si presuppone che nei loro confronti non si debba applicare la normativa (14). Come visto in precedenza si è cercato di estendere la protezione al maggior numero di formazioni combattenti possibili, per cui qualsiasi persona, o gruppi di esse, che portino apertamente le armi sono certamente comprese nelle categorie delle persone protette. Sorge una difficoltà per quanto concerne i movimenti di liberazione, in quanto sono poste quattro condizioni, che devono essere rispettate onde poter fruire della protezione, di cui certamente tre non pongono nessun problema per la pratica attuazione, mentre la quarta, quella che prevede un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza, pone praticamente in condizione i movimenti di resistenza di munirsi di una divisa, o in difetto, di un bracciale indossabile anche su abiti borghesi. È escluso che tale distintivo possa essere assimilabile, per qualsiasi ragione, a quello in uso per i membri dei servizi sanitari. Per cui sarebbe opportuno, che almeno il bracciale, si è citato questo ad esempio in quanto è l'elemento più semplice come costituzione, debba essere portato al braccio destro, per fare in modo che il personale sanitario, eventualmente in forza, possa portare il segnale distintivo di competenza, come prevede la Convenzione, al braccio sinistro.

Dopo aver esaminato i possibili destinatari della convenzione, passiamo ad esaminare il modo in cui dovranno essere trattati i feriti delle parti in conflitto; come cita l'art. 12 essi dovranno essere trattati e curati con umanità senza distinzione alcuna, per quelli caduti in potere dell'avversario, saranno considerati come prigionieri di guerra, per cui saranno applicate loro le norme internazionali regolanti la materia.

Viene previsto che dopo ogni scontro dovranno essere ricercati, raccolti e curati tutti i feriti e malati, qualora le circostanze lo permettano saranno stipulati armistizi (15) destinati alla ricerca e raccolta dei feriti, malati e alla inumazione dei caduti, che dovrà avvenire possibilmente in maniera singola, sul corpo verrà lasciata

(14) Per i mercenari si veda l'art. 47 del I° Protocollo Aggiuntivo alle convenzioni di Ginevra del 1977.

(15) L'armistizio viene trattato dagli artt. 36.37 della Convenzione dell'AIA del 18 ottobre 1907 e dalla legge italiana di guerra con R.D. 8 luglio 1938 n. 1415 e successive modifiche.

la metà della doppia targhetta di identità, e la terghetta stessa se si tratta di targhetta semplice, in modo che si possa procedere ad una ulteriore identificazione.

Per raccolta e cura dei feriti e malati l'autorità militare si potrà avvalere anche dell'operato dei civili, ai quali verranno estese la protezione e le facilitazioni necessarie, mentre nessuno potrà essere condannato per aver prestato cure a feriti e malati. Nella convenzione del 1864 erano previste delle agevolazioni per i civili che ospitassero dei feriti o malati come l'essere esenti dall'alloggiare truppe o dal versamento di una parte dei tributi di guerra. Anche se l'autorità militare si andrà ad avvalere dell'aiuto della popolazione civile, ciò non esonera la Parte contraente dagli obblighi che le incombono verso le categorie protette. I luoghi di cura istituzionali saranno gli stabilimenti fissi, quindi in questa categoria si annoverano gli ospedali con struttura in muratura e quelli da campo composti da tende o da qualsiasi altro elemento anche se facilmente trasportabile.

Per formazioni mobili si intendono: le ambulanze, i treni e le navi ospedali di cui si parlerà successivamente. Verso questi mezzi le Parti contraenti si impegnano al rispetto, alla protezione e al fatto che non verranno mai fatti oggetto di attacchi. Sarà compito dell'autorità competente accertare e fare in modo che gli stabilimenti e le formazioni sanitarie siano ubicati lontano da possibili obiettivi militari, onde non mettere in pericolo, in caso di attacco, detti stabilimenti e dette formazioni sanitarie. La protezione loro dovuta cesserà dal momento in cui saranno adoperati per commettere atti dannosi al nemico. Tale fatto potrà avvenire solo dopo che una intima-zione di sospensione dell'attività non relativa ai compiti umanitari sia caduta nel vuoto. Per le condizioni di seguito elencate la protezione concessa, agli stabilimenti e formazioni sanitarie, dalla Convenzione non potrà venir meno anche se il personale sia armato, che negli stessi si trovino armi portatili o munizioni non ancora consegnate al competente servizio e che attività umanitaria sia svolta anche in favore dei civili.

Il fatto che venga prevista la possibilità per il personale protetto dalla Convenzione l'uso delle armi già presuppone che tale protezione non possa essere garantita, ovvero che possano essere oggetto di attacco premeditato. L'uso delle armi è previsto per il personale sanitario dall'art. 22/1 della I Convenzione di Ginevra del 1949.

Anche in questo caso il 'pacta sunt servanda' viene messo in discussione, in quanto sarebbe stato più logico prevedere che il personale fosse dotato di armi per il mantenimento dell'ordine o in caso di presenza di prigionieri di guerra onde evitarne la fuga.

Viene prevista, in conformità all'allegato I, l'istituzione di zone sanitarie organizzate in modo tale da proteggere dagli effetti della guerra i feriti ed i malati nonché tutto il personale incaricato di organizzare, amministrare queste zone e di curare le persone che vi si trovino concentrate.

Le zone dovranno rispondere a determinate caratteristiche, ovvero: che si trovino distanti da ogni centro industriale, da ogni possibile obiettivo militare e amministrativo, che le linee di comunicazione siano usate esclusivamente in funzione della zona sanitaria, che non vengano adoperate in nessun caso a scopi militari e che i siti interessati potranno essere quasi certamente esclusi da una possibile occupazione nemica. Per le zone sopra citate resta sempre valida la protezione accordata per le formazioni e gli stabilimenti sanitari, potrà essere adoperato il segnale distintivo che dovrà essere posto alla periferia e sui tetti degli edifici con la possibilità di illuminazione notturna o in caso di scarsa visibilità.

Viene usato il condizionale in quanto l'istituzione di zone sanitarie dovrà essere comunicata alla parte avversaria, la quale potrà dare il suo consenso o negarlo, nel caso in cui il consenso venga accordato si ritiene superflua l'adozione del segno distintivo, però ne viene caldeggiato l'uso per maggior precauzione. Nel caso inverso, ovvero che la parte avversa neghi il consenso, il segnale distintivo deve essere usato per estendere la protezione prevista per le formazioni fisse.

Il personale in servizio presso tutti i luoghi a cui la Convenzione estende la protezione e tutto il personale incaricato della ricerca e raccolta dei feriti e malati devono essere rispettati e protetti in ogni circostanza, parimenti, saranno rispettati e protetti anche i membri delle Società Nazionali di Croce Rossa, i quali siano adibiti a funzioni analoghe a quelle esercitate dal personale militare, a condizione che questo personale sia sottoposto alle leggi e regolamenti militari. Alla luce dell'art. 8 lettera c del titolo II del I Protocollo Aggiuntivo del 1977, si ritiene che detto personale fruisca della protezione concessa anche se non inquadrato militarmente, in quanto la protezione viene estesa anche al personale sanitario delle

Società nazionali della Croce Rossa e altre società nazionali volontarie di soccorso debitamente riconosciute da una parte in conflitto.

Viene, nel contempo, estesa la protezione ai luoghi di cura civili, sempreché espongano in modo ben visibile il segno distintivo (16).

Nella Convenzione viene previsto che il personale medico e quello religioso non possano essere presi prigionieri, ma, se eventualmente cadessero in potere della parte avversa godranno dello status di prigionieri di guerra. Per la loro missione sanitaria o spirituale fruiranno di concessioni ed agevolazioni mentre potranno essere eventualmente impiegati in stabilimenti sanitari della Potenza detentrica.

Il personale protetto dovrà indossare quale simbolo di riconoscimento un bracciale bianco recante al centro il segno distintivo, fissato al braccio sinistro, verrà dotato di una speciale carta d'identità munita del segno distintivo, nonché della relativa targhetta di identificazione.

La categoria protetta non potrà mai essere privato in nessun caso del segno distintivo, qualora fosse smarrito avrà diritto alla sostituzione.

Si ritiene, che sia il segnale distintivo ad attuare la protezione, è desumibile perciò, che se il simbolo non venga ben evidenziato non andranno a sussistere le condizioni per cui la protezione potrà essere accordata.

È evidente che se uno stabilimento sanitario non abbia esposto in modo ben visibile, ovvero sul tetto e sui muri perimetrali esterni, il segnale distintivo si dovrà ritenere escluso dalla protezione. Così in caso di attacco notturno, se il simbolo non è posto nelle condizioni necessarie per cui venga riconosciuto, in quanto non illuminato in modo adeguato, non potrà godere dei benefici della Convenzione.

È significativo che durante la guerra Cino-vietnamita la Cina denunciò più volte il fatto che proprie ambulanze erano state oggetto di attacco in palese violazione agli accordi internazionali; il Vietnam si difese adducendo che i mezzi attaccati potessero essere anche trasporti militari non protetti dalle convenzioni, in quanto non chiaramente identificabile il simbolo distintivo.

(16) Art. 12, II comma del I Protocollo Aggiuntivo.

Dopo il conflitto, sulla scorta delle esperienze fatte, il segno distintivo viene notevolmente ingrandito su tutte le ambulanze.

L'esposizione del segno distintivo è consigliabile anche per le zone sanitarie, per le quali, abbiamo già visto in precedenza, che per la loro istituzione si debba avere il consenso della parte avversa, previo notifica della località nella quale si intende andare a costituire la zona sanitaria.

La Potenza avversaria, in questo caso, è cognita dell'esistenza di una zona protetta dalla Convenzione, comunque a titolo precauzionale è sempre opportuno contraddistinguere tali zone con i segnali distintivi localizzati in modo tale da essere distinti in modo inequivocabile.

Il simbolo che accorda la protezione è sempre quello originario previsto nella Convenzione del 1864, ovvero una croce rossa su fondo bianco, ma nel 1876 la Turchia lo sostituì con una mezzaluna rossa, in quanto riteneva che la croce fosse un simbolo di cristianità. La Convenzione del 1949 nell'art. 38 indica chiaramente che "in omaggio alla Svizzera, il simbolo araldico della Croce rossa su fondo bianco, formato dall'inversione dei colori federali, è mantenuto come emblema e segno distintivo del servizio sanitario degli eserciti", come si vede, si esclude a priori il carattere religioso del simbolo.

Tuttavia per i Paesi che impegnavano già come simbolo distintivo la mezzaluna rossa su fondo bianco l'emblema viene ammesso dalla Convenzione per cui la protezione verrà accordata ad entrambi i simboli.

Sotto il controllo dell'autorità militare competente l'emblema figurerà su tutto il materiale adoperato per il servizio sanitario, sui bracciali e sugli stabilimenti e formazioni sanitarie.

Un elemento importante è contenuto nel IX capitolo dove vengono predisposte le norme per la repressione degli abusi e delle infrazioni commesse durante lo svolgimento delle ostilità. Le repressioni dovranno avvenire nei confronti di tutte quelle persone, militari e non, che violino la normativa durante il conflitto.

L'inserimento di formule atte alla repressione è innovativo, in quanto nei trattati precedenti non fu mai previsto l'istituto della repressione, ma generalmente con la conclusione dei conflitti si procedeva, così come avvenuto dopo il conflitto mondiale, alla puni-

zione dei responsabili delle violazioni da parte dei vincitori (vedasi: "Costituzione di un tribunale militare internazionale per la punizione dei grandi criminali di guerra delle Potenze dell'Asia". Accordo firmato a Londra l'8 agosto 1945; Statuto del tribunale militare internazionale allegato all'accordo firmato a Londra l'8 agosto 1945, "Costituzione di un tribunale militare internazionale per lo Estremo Oriente" Bando del Comandante Supremo delle Forze Armate Alleate emanato a Tokyo il 19 gennaio 1945 e Statuto del tribunale militare internazionale per l'Estremo Oriente allegato al Bando del Comandante Supremo delle Forze Alleate a Tokyo il 19 gennaio 1945).

Anche se per la normativa internazionale l'inserimento di regole che prevedono la punizione di violazioni alle norme contenute nelle Convenzioni di Ginevra sono una novità, la legislazione italiana si è conformata agli impegni assunti internazionalmente nel 1912, con la legge 30 giugno 1912 n. 740 nella quale si andava a proteggere il nome e l'emblema della Croce Rossa nel Cap. I agli art. 1, 2, 3, mentre la protezione dei feriti e malati era contemplata nell'articolo 4 e l'articolo 5 vietava la contraffazione, usurpazione e l'uso illecito del segno distintivo.

La legge n. 740 del 1912 ovviamente si conformava alla Convenzione di Ginevra del 1906 che aveva rivisto la precedente del 1864.

La "Legge Italiana di Guerra" approvata con R.D. 8 luglio 1938 n. 1415 e successive modificazioni recepiva la normativa internazionale sino a quel momento ratificata, così come successivamente il "Codice penale militare di guerra italiana", approvato con R.D. 20 febbraio 1941 n. 303 che nel libro III titolo IV capo III, sezione I, prevede le repressioni alle violazioni, nell'articolo 179 sono previste per il "Comandante che omette di adottare provvedimenti per la protezione di edifici, luoghi e cose che devono essere protetti con la reclusione militare fino a tre anni", altresì la medesima pena è prevista per coloro che omettono di segnalare con i segni distintivi i luoghi ai quali le Convenzioni estendono la protezione.

L'articolo 180 commina la reclusione militare sino a sette anni per coloro che usino indebitamente segni distintivi e bandiere di protezione.

Mentre l'articolo 181 "Vilipendio dei distintivi di protezione"

punisce con la reclusione militare sino a tre anni chiunque vilipende i distintivi internazionali

Oltre alla repressione delle infrazioni e degli abusi nella Convenzione si è provveduto a sancire all'articolo 53 la protezione del simbolo nei confronti dei terzi, per cui "uso, da parte dei privati, di società o ditte commerciali sia pubbliche che private, che non vi abbiano diritto in virtù della presente Convenzione, dell'emblema o della denominazione di "croce rossa" o "croce di ginevra", nonché di qualunque segno o qualunque denominazione che ne costituisca un'imitazione, sarà vietato in qualunque tempo sia lo scopo di quest'uso e qualunque possa essere stata la data anteriore ad'adozione.

"In ragione dell'omaggio reso alla Svizzera con l'adozione dei colori federali invertiti e della confusione che può sorgere tra gli stemmi della Svizzera ed il segno distintivo della Convenzione, l'uso, da parte di privati, di società o ditte commerciali, degli stemmi della Confederazione Svizzera, come pure di qualunque segno che ne costituisca un'imitazione, sia come marchi sia ad uno scopo contrario alla lealtà commerciale, sia in condizioni suscettibili di ferire il sentimento nazionale svizzero, sarà vietato in qualunque tempo".

Come si è potuto constatare la protezione sul segno distintivo è molto estesa, la legislazione italiana, come avvenuto precedentemente con la legge 30 giugno 1912 n. 740 e con il Codice militare di guerra, aveva recepito ed adeguato la normativa interna alle norme internazionali, così come le norme contenute nel codice penale, che prevedono la proibizione di "Contraffare o alterare marchi o segni distintivi nazionali od esteri" (art. 473 cod. pen.) e la proibizione dall' "Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi" (art. 474 cod. pen.) e altresì l'articolo 517 del codice penale vieta la "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci".

Nel campo civilistico, con il R.D. 21 giugno 1942 n. 929 nel Titolo I Capo I nell'articolo 90 viene espressamente "vietato a chiunque di far uso di un marchio già brevettato e di fatto usato, dopo che il relativo brevetto sia dichiarato nullo". Si consta che conformemente agli impegni assunti internazionalmente, la legislazione italiana ha adottato tutti i provvedimenti del caso sia per la repressione delle violazioni e sia per la protezione del simbolo.

BIBLIOGRAFIA

Convenzione di Ginevra per il miglioramento delle Condizioni dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna del 1864.

Convenzione di Ginevra per il miglioramento delle condizioni dei feriti e malati delle forze armate in campagna del 1949.

Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra del 1949.

Convenzione di Ginevra per la protezione delle persone civili in tempo di guerra del 1949.

Primo Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949

Secondo Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949.

VERRI PIETRO, *I Protocolli Aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949*, Roma, Tipografia della Scuola Ufficiali Carabinieri, 1978.

VERRI PIETRO, *Cenni sul diritto internazionale umanitario dei conflitti armati*, Velletri, Centro Tipografico del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

Convenzione dell'AIA del 18 ottobre 1907, concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre.

Convenzione dell'AIA del 18 ottobre 1907, concernente l'apertura delle ostilità.

Legge italiana di guerra approvata con R.D. 8 luglio 1938, n. 1415.

Codice militare di guerra.